I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2030/73 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

relativo al concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione 1967/68 — 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare gli articoli 43 e 209,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che la Commissione non ha potuto adottare in tempo utile le disposizioni necessarie all'elaborazione da parte degli Stati membri delle domande di rimborso a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, per i periodi di contabilizzazione 1967/68 — 1970 ; che conseguentemente gli Stati membri non hanno potuto presentare le loro domande entro i termini stabiliti dall'articolo 9, paragrafi 2, lettera c), 2 bis, lettera b), e 2 ter, lettera c), del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 847/72 [2] ; che la Commissione non ha quindi adottato nessuna decisione di concorso alle date fissate all'articolo 10, paragrafi 4, lettera b), 5, lettera b), 5 bis, lettera b), e 5 ter, lettera b), di detto regolamento, e che pertanto è opportuno rinviare le date di presentazione delle domande e delle decisioni di concorso ;

considerando che è opportuno fare in modo che questi periodi siano definitivamente chiusi al 31 dicembre 1974 e che, al fine di rispettare quest'obiettivo, siano adottate adeguate disposizioni procedurali ;

considerando che occorre non escludere dal finanziamento comunitario gli importi delle spese imputabili non ancora pagati al momento della chiusura dei conti ; che a tal fine è necessario imputare tali importi ad un periodo di contabilizzazione o ad un esercizio successivo, sempreché l'applicazione di questa disposizione non pregiudichi l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), primo trattino, della decisione del Consiglio del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità [3] ;

considerando che è inoltre necessario tener conto in un periodo successivo degli importi relativi a irregolarità o negligenze per i quali le procedure di recupero sono ancora in corso al momento della chiusura dei conti di un determinato periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le date entro le quali la Commissione deve, conformemente all'articolo 10, paragrafi 4, lettera b), 5, lettera b), 5 bis, lettera b), e 5 ter, lettera b), del regolamento n. 17/64/CEE, prendere una decisione di concorso a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia sezione garanzia, rispettivamente per i periodi di contabilizzazione 1967/68, 1968/69, secondo semestre 1969 ed esercizio 1970, vengono sostituite dalla data limite del 31 dicembre 1974.

Le decisioni saranno scaglionate in base ad un calendario che sarà fissato secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [4].

(1) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.
(2) GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 4.
(3) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.
(4) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Articolo 2

I termini, previsti all'articolo 9, paragrafi 2, lettera c), 2 bis, lettera b), e 2 ter, lettera c), del regolamento n. 17/64/CEE, per la presentazione delle domande di rimborso delle spese imputabili al Fondo, sezione garanzia, rispettivamente per i periodi di contabilizzazione 1967/1968 e 1968/1969, secondo semestre 1969 ed esercizio 1970, vengono sostituiti dai termini stabiliti secondo un calendario che sarà fissato seguendo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 17/64/CEE, la frazione rimborsabile delle spese imputabili a titolo del periodo di contabilizzazione 1966/1967 e non prese in considerazione alla chiusura dei conti di tale periodo forma oggetto di una scomposizione particolare tra Stati membri sulla base del criterio di cui all'articolo 3 del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1966, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1] ed il risultato che ne deriva deve essere assimilato alle spese di un periodo di contabilizzazione successivo.

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino e all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 728/70, del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune [2], le spese imputabili e dichiarate a titolo rispettivamente dei periodi di contabilizzazione secondo semestre 1969 e esercizio 1970, che restano da pagare alla chiusura dei conti di questi periodi, sono imputate ad un periodo di contabilizzazione o ad un esercizio ulteriore e sono assimilate alle spese di quest'ultimo.

La decisione di concorso della Commissione per l'esercizio 1970 indica distintamente gli importi, originari dei periodi precedenti, che vi sono inclusi.

3. Qualora, in caso di irregolarità o negligenza, importi rimborsati dal Fondo a titolo di periodi di contabilizzazione 1967/68 — 1970 debbano essere di nuovo versati alla Comunità da uno Stato membro, gli importi nuovamente versati vengono imputati al primo periodo di contabilizzazione o al primo esercizio non chiuso al momento del versamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

---

[1] GU n. 165 del 21. 9. 1966, pag. 2965/66.

[2] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.